

3) Nell'ambito del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, le autorità tributarie nazionali sono tenute a rispettare il principio della tutela del legittimo affidamento. Spetta al giudice del rinvio valutare se, nelle circostanze delle cause principali, il soggetto passivo potesse ragionevolmente presumere che la decisione controversa era stata adottata da un'autorità competente.

(<sup>1</sup>) GU C 168 del 26.6.2004  
GU C 201 del 7.8.2004.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Special Commissioners of Income Tax, London — Regno Unito) — Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue**

(Causa C-196/04) (<sup>1</sup>)

*(Libertà di stabilimento — Normativa sulle società controllate estere — Inclusione nella base imponibile della società madre degli utili delle controllate estere)*

(2006/C 281/08)

Lingua processuale: l'inglese

#### Giudice del rinvio

Special Commissioners of Income Tax, London

#### Parti nella causa principale

Ricorrente: Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd

Convenuto: Commissioners of Inland Revenue

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Special Commissioners of Income Tax, London — Normativa nazionale che assegna a una società madre gli utili di una società controllata avente sede in un altro Stato membro in cui l'aliquota d'imposta è inferiore — Obbligo della società madre di versare una tassa per compensare la differenza fra le due aliquote d'imposta — Compatibilità con gli artt. 43 CE, 49 CE e 56 CE.

#### Dispositivo

Gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che ostano all'inclusione, nella base imponibile di una società residente in

uno Stato membro, degli utili realizzati da una società estera controllata stabilita in un altro Stato allorché tali utili sono ivi soggetti ad un livello impositivo inferiore a quello applicabile nel primo Stato, a meno che tale inclusione non riguardi costruzioni di puro artificio destinate ad eludere l'imposta nazionale normalmente dovuta. L'applicazione di una misura impositiva siffatta deve perciò essere esclusa ove da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi risulti che, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, la controllata è realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi esercita attività economiche effettive.

(<sup>1</sup>) GU 168 del 26.6.2004.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandse Raad van State — Paesi Bassi) — M. G. Eman, O.B. Sevinger/College van burgemeester en wethouders van Den Haag**

(Causa C-300/04) (<sup>1</sup>)

*(Parlamento europeo — Elezioni — Diritto di voto — Condizione di residenza nei Paesi Bassi per i cittadini olandesi di Aruba — Cittadinanza dell'Unione)*

(2006/C 281/09)

Lingua processuale: l'olandese

#### Giudice del rinvio

Nederlandse Raad van State

#### Parti nella causa principale

Ricorrenti: M.G. Eman, O.B. Sevinger

Convenuto: College van burgemeester en wethouders van Den Haag

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nederlandse Raad van State — Interpretazione del combinato disposto degli artt. 17, 19 e degli artt. 189, 190 e 299 CE — Applicazione delle disposizioni sulla cittadinanza dell'Unione agli abitanti dei paesi e territori d'oltremare — Diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo degli abitanti delle Antille olandesi e di Aruba subordinato alla condizione di 10 anni di residenza nei Paesi Bassi

**Dispositivo**

- 1) I cittadini di uno Stato membro che hanno la residenza o il domicilio in un territorio facente parte dei paesi e territori d'oltremare, di cui all'art. 299, n. 3, CE, possono far valere i diritti riconosciuti ai cittadini dell'Unione nella seconda parte del Trattato CE.
- 2) Sebbene allo stato attuale del diritto comunitario nulla osti a che gli Stati membri definiscano, nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni per il diritto di voto attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo facendo riferimento al criterio della residenza sul territorio nel quale le elezioni sono organizzate, tuttavia il principio di parità di trattamento osta a che i criteri scelti comportino che siano trattati in maniera diversa cittadini che si trovano in situazioni comparabili, senza che tale diversità di trattamento sia oggettivamente giustificata.
- 3) Spetta all'ordinamento di ciascuno Stato membro determinare gli strumenti per la riparazione (*rechtsherstel*) a favore di una persona che, in forza di una disposizione nazionale contraria al diritto comunitario, non sia stata iscritta nelle liste elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo del 10 giugno 2004, e sia stata quindi esclusa dalla partecipazione a tali elezioni. Tali rimedi, che possono comprendere un risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto comunitario imputabile allo Stato, devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività.

(<sup>1</sup>) GU C 228 dell'11.9.2004.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 settembre 2006**  
**— Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-310/04) (<sup>1</sup>)

**(Ricorso di annullamento — Agricoltura — Capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, introdotto dall'art. 1, punto 20, del regolamento (CE) n. 864/2004 — Modifica del regime di aiuto al cotone — Condizione secondo cui la superficie deve essere coltivata almeno fino all'apertura delle capsule — Conformità con il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'Atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee — Nozione di aiuto alla produzione — Obbligo di motivazione — Sviamento di potere — Principi generali di proporzionalità e di legittimo affidamento)**

(2006/C 281/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (Rappresentante: M. Balta e F. Florindo Gijón, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: M. Nolin e S. Pardo Quintillán)

**Oggetto**

Annullamento del capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, introdotto dal regolamento del Consiglio 29 aprile 2004, n. 864, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 161, pag. 48) — Modifica del regime di sostegno al settore del cotone — Divisione degli aiuti ai produttori in due parti (pagamento unico e aiuto legato alla coltivazione del cotone)

**Dispositivo**

- 1) Il capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, introdotto dall'art. 1, punto 20, del regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 864, è annullato.
- 2) Gli effetti del detto annullamento sono sospesi fino all'adozione, in un termine ragionevole, di un nuovo regolamento.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.
- 4) La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 228 del 11.9.2004.